



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE INERENTE LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI ABILITATI AD EROGARE LE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI.

DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato _____
con sede in via _____ comune di _____
codice fiscale/partita iva _____ nel richiedere
l'inserimento nell'elenco provinciale dei Soggetti abilitati ad erogare le Attività di
Accompagnamento al lavoro:

DICHIARA

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
 - nelle conclusioni della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2013) 144 finale di data 12 marzo 2013 "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
 - nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani;
 - nelle indicazioni della comunicazione COM (2013) 447 di data 19 giugno 2013 "Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile";
 - nel Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, ed in particolare nel suo capo IV rubricato "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
 - nella circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 4 luglio 2014, prot. n. 25537;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666 e s.m., avente per oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Provincia autonoma di Trento per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, autorizzazione alla stipula della stessa" con i relativi allegati;
 - nella deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e s.m., avente per oggetto "Approvazione del "Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" nell'ambito del Piano italiano della Garanzia Giovani

Il Legale Rappresentante

dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile" di seguito denominato "Piano GG" ;

- nel Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione Europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale";
- nella deliberazione della Giunta provinciale 28 luglio 2014, n. 1274 e s.m. avente ad oggetto: "Criteri e modalità per l'attuazione del "Piano per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" – Garanzia Giovani", di seguito denominati "Criteri attuativi G.G.";
- nell'"Avviso per la costituzione dell'"*Elenco provinciale dei Soggetti abilitati ad erogare le attività di ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO dei giovani iscritti a Garanzia Giovani*" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e s.m. – Percorso F approvato con deliberazione della Giunta provinciale 19 dicembre 2017, n. 2219, di seguito denominato "Avviso GG";
- di accettare, preliminarmente, qualora la domanda di inserimento nell'*Elenco provinciale dei Soggetti abilitati ad erogare le attività di ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO dei giovani iscritti a Garanzia Giovani*, in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all'attuazione dell'azione, le seguenti disposizioni generali di gestione:

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività sotto il profilo organizzativo ed amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla l.p. 3 settembre 1987, n. 21 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali;
- conservare presso di sé tutta la documentazione funzionale alla verifica di rendicontazione per almeno dieci anni ed a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi;
- consegnare le schede anagrafiche degli iscritti alla Struttura provinciale competente entro 20 giorni di calendario dalla data di avvio dell'intervento;
- contattare gli utenti iscritti per comunicare la data, sede e orario di avvio del singolo intervento;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto (art. 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e art. 19 del regolamento (CE) n. 1828/2006).

DISPOSIZIONE N. 2

I servizi di accompagnamento al lavoro devono essere attuati:

Il Legale Rappresentante

- nel rispetto di quanto definito nell'Avviso emanato dall'Amministrazione provinciale e successive eventuali integrazioni o modificazioni;
- nel rispetto dei "Criteri attuativi GG";
- nel rispetto del divieto di cumulo (il soggetto abilitato deve garantire che le attività per cui presenta domanda di rimborso non siano oggetto di ulteriori contributi o finanziamenti);
- in vigore dell'accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro di cui alla delibera di data 24 maggio 2013, n. 968;
- in modo non discriminatorio nei confronti dell'utenza (il soggetto abilitato non può rifiutare la presa in carico di un giovane inserito nel Programma Garanzia Giovani);
- nel caso di agenzie per il lavoro (in caso di assunzione con contratto di somministrazione) nel rispetto del divieto di cumulo con il bonus occupazionale gestito dall'INPS – fatto salvo che non si dimostri di aver trasferito tale bonus all'impresa utilizzatrice.

DISPOSIZIONE N. 3

Le attività di accompagnamento al lavoro devono essere concluse dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificatamente nei "Criteri attuativi GG" e dall'"avviso GG".
Le modalità e i termini di rendicontazione sono disciplinati nei "Criteri attuativi GG" e dall'"avviso GG".

DISPOSIZIONE N. 4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti agli interventi attivati. Nel trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle misure di protezione indicate nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, serie n. 174, supp. ordinario n. 123/L), nonché alle "Disposizioni per la protezione dei dati personali" approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2003, n. 3372 e s.m., e in particolare si impegna ad utilizzare detti dati esclusivamente in funzione degli adempimenti inerenti alle attività affidate specifiche e non a scopi privati.

DISPOSIZIONE N. 5

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti esclusivamente a saldo e in relazione al risultato conseguito, secondo l'ordine di presentazione delle domande di rimborso e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Gli importi sono erogati dall'Amministrazione in regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA ex comma 3 art. 2 del D.P.R. 633/72. Il soggetto abilitato può presentare domanda di rimborso degli interventi riferiti ai giovani per cui abbia completato le attività di accompagnamento (con perfezionamento di un contratto di lavoro con i requisiti previsti) entro i termini previsti dall'Avviso.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto attuatore.

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà alla emissione del mandato di pagamento. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di soggetti iscritti al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Sezione A di cui al decreto legislativo n.135 del 17 luglio del 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione e controllo, il Soggetto attuatore dovrà collaborare con la Società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore della nota a saldo corredata di tutta la documentazione necessaria. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

DISPOSIZIONE N. 6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea pubblicità del cofinanziamento del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa Youth Guarantee degli interventi affidati, nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri attuativi GG".

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto attuatore degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni, verranno applicate le sanzioni presenti nei "Criteri attuativi GG" e nel relativo Avviso.

Per eventuali controversie relative al rapporto convenzionale è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, ed alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività assegnate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Soggetto attuatore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

DISPOSIZIONE N. 9

Il Soggetto attuatore, qualora finanziato, accetta l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

DISPOSIZIONE N. 10

Il Soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggetto Erogatore del Servizio approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare le Disposizioni n. 7 e n. 8 (Foro Competente e Obblighi Assicurativi e di sicurezza).

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante
